

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3493

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TOTO

Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, nonché di pratica professionale e accesso all'albo dei geometri

Presentata il 20 maggio 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono ormai passati ottanta anni da quando i regolamenti delle professioni di geometra e perito industriale sono stati emanati. Tali regolamenti non risultano oggi rispondenti alla reale attività di questi professionisti che da decenni ne richiedono l'aggiornamento.

La presente proposta di legge prende in esame il settore delle competenze in edilizia che ha subito negli anni una straordinaria evoluzione tecnologica non seguita da un coerente aggiornamento delle regole professionali dettate per entrambe le professioni nel 1929.

Per la verità, un progetto di aggiornamento del regolamento professionale dei geometri venne discusso ed approvato dall'Assemblea del Senato nel corso della XIII legislatura, ma l'iter parlamentare non fu

portato a compimento a causa della fine della legislatura stessa.

Si propone qui un testo aggiornato di quel provvedimento, che tiene conto dell'innalzamento del livello formativo delle figure professionali di geometra e perito industriale a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, con il quale è stata introdotta la nuova figura professionale del geometra laureato e del perito industriale laureato. In breve tempo, a seguito dell'entrata in vigore dell'attuale riforma della scuola secondaria superiore, dette figure sostituiranno interamente quelle dei professionisti « diplomati » negli istituti tecnici, confermandosi a pieno titolo nel livello di qualifica « d » della direttiva 2005/36/CE relativa al riconosci-

mento delle qualifiche professionali, recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo n. 206 del 2007 (articolo 20, comma 2).

Da decenni le due categorie professionali richiedono che i limiti di competenza in edilizia — ancora oggi ancorati al concetto di « modesta costruzione » — vengano quantificati e definiti, non solo per togliere dall'incertezza gli operatori sulla loro effettiva competenza, ma soprattutto per garantire il cittadino sulla validità dell'incarico professionale conferito e sul risultato atteso da detto incarico.

Il concetto di modesta costruzione non può essere lasciato alla fluttuante interpretazione della magistratura, in genere chiamata a giudicare a prestazione eseguita e in relazione al contestato pagamento degli onorari professionali.

I limiti posti dalla presente proposta al concetto di « modesta costruzione » sono desunti dalla constatazione dell'attività realmente e legittimamente svolta da tali professionisti; sono legati alla loro formazione scolastica e universitaria, integrata da corsi di aggiornamento obbligatori organizzati con le università e con gli istituti di istruzione tecnica secondaria.

Con l'approvazione della presente proposta di legge si porrà fine ad una lunga serie di vertenze giudiziarie, spesso sfociate nell'annullamento di permessi di costruire e in contenziosi tra professionista e pubblica amministrazione.

Dopo l'enunciazione delle finalità della norma contenuta nell'articolo 1, con l'articolo 2 vengono delimitate le competenze di geometri e periti edili, in funzione del grado di sismicità del territorio italiano risolvendo, peraltro, l'annoso problema dell'impiego del cemento armato considerato oggi di uso corrente e comunque non vietato espressamente dai regolamenti del 1929.

L'articolo 2 prevede, inoltre, che il committente possa affidare prestazioni specialistiche ad altro tecnico con specifica competenza, dando, in tal modo, origine ad incarichi congiunti tra più professioni, essendo tale prassi oggi ampiamente applicata in tutti gli interventi edilizi.

Il concorso di più specialisti nella progettazione e realizzazione di edifici non solo è necessario, ma in molti casi richiesto da norme di legge specifiche (sicurezza sul luogo di lavoro, intervento del geologo, partecipazione dell'ambientalista, presenza dell'esperto di risparmio energetico eccetera) statali e regionali.

L'articolo 3 fissa limiti di competenza nel settore delle lottizzazioni di modesta entità e dei piani di recupero quando tali interventi riguardano previsioni di strumenti urbanistici già approvati e vigenti.

L'articolo 4 precisa la competenza di geometri e periti nella direzione di cantieri edili, nonché nelle operazioni estimative ed amministrative di stabili di qualsiasi dimensione.

Tali competenze sono oggi ampiamente riconosciute dalla pratica quotidiana, essendo soprattutto quella dei geometri la categoria che svolge oltre l'80 per cento delle valutazioni immobiliari ed oltre il 60 per cento della amministrazione di stabili.

Con l'articolo 5 vengono ribadite le competenze di geometri e periti, determinate da norme di legge successive al 1929 e per le quali detti tecnici si sono specializzati in base a formazioni specifiche richieste anche da normative regionali.

L'articolo 6 impone agli iscritti nei due albi professionali la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati con le università.

Tali corsi sono previsti in numero maggiore per gli iscritti all'albo professionale da meno di dieci anni.

La previsione normativa è coerente con il regolamento sulla formazione continua, reso obbligatorio dalla categoria dei geometri con provvedimento del Consiglio nazionale deliberato in data 10 novembre 2009 e in vigore dal 1° gennaio 2010.

L'articolo 7 fissa un principio totalmente innovativo e rappresentato dal fatto che il « praticante » deve essere considerato un professionista in apprendimento e, come tale, deve essere compensato e assicurato. Il biennio di pratica professionale non può essere perso per i giovani, né a livello previdenziale, né a livello professionale.

Per coloro che non vengono assunti con contratto definitivo o con contratto di formazione lavoro ovvero con altre forme contrattuali previste e regolamentate dalla legge, è previsto il riconoscimento, quale lavoratore autonomo, di un compenso comprensivo di rimborso spese di importo non inferiore a 5.000 euro in ragione d'anno. In base alle disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, (legge Biagi) e nel decreto attuativo della medesima legge n. 30 del 2003 (decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), oltre a quelle contenute nelle circolari del Ministero del lavoro n. 1 dell'8 gennaio 2004 e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) n. 9 del 22 gennaio 2004 e n. 103 del 6 luglio 2004) tale importo non implica (ad esclusione della ritenuta d'acconto) alcun onere o incombenza contabile per il pra-

ticante al quale viene, invero, riconosciuto lo *status* professionale di lavoratore autonomo «praticante geometra» o «praticante perito edile» in attesa del superamento dell'esame di Stato o dell'accesso all'albo.

Pare essere questa una norma prima di tutto di civiltà oltre che di etica professionale ormai condivisa da ampie aree politiche e professionali. Anche per i praticanti viene fissato l'obbligo di frequentare il corso in materia di rendimento energetico in edilizia, quale condizione necessaria per l'accesso all'esame di Stato abilitante all'esercizio della professione.

Conclusivamente, il presente progetto di legge darà certezza operativa e dignità ad oltre 120.000 tecnici presenti su tutto il territorio nazionale ed assicurerà al cittadino servizi professionali di elevata qualità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, nel campo dell'edilizia pubblica o privata, nel settore delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, il conglomerato cementizio semplice ed armato, nonché in materia urbanistica e di arredo urbano.

ART. 2.

(Edifici).

1. Sono di competenza anche dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, con esclusione dei calcoli statici di complessi di strutture organicamente e solidamente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato, la direzione dei lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico ed amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio, nonché la disposizione interna ed esterna, con esclusione del dimensionamento degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

a) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita

dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di tre piani fuori terra oltre al piano interrato o seminterrato;

b) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di due piani fuori terra, oltre al piano interrato o seminterrato.

2. È esclusa la competenza dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 per i progetti strutturali di adeguamento antisismico di edifici e complessi edilizi staticamente collegati di cubatura fuori terra superiore a 4.500 metri cubi. Sono di competenza dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione dei lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico ed amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio, nonché la disposizione interna ed esterna, di complessi di strutture modulari con giunto statico (fabbricati a schiera), con i limiti, per ogni porzione di fabbricato compreso tra due giunti, prescritti alle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

3. La progettazione architettonica e il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 anche oltre i limiti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, se i calcoli statici delle opere strutturali sono eseguiti, su incarico del committente, da altro tecnico abilitato.

4. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5

novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Ai geometri, ai geometri laureati, ai periti industriali con specializzazione in edilizia e ai periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sono consentiti su qualsiasi edificio, anche eccedente i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, gli interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali su complessi di strutture in cemento armato di cui al comma 1 e con esclusione degli edifici con vincolo specifico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 sono esclusi i sottotetti qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

ART. 3.

(Urbanistica).

1. Rientra nelle competenze dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 anche la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, entro il limite di superficie di metri quadrati 10.000 di terreno e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.

2. Rientra nelle competenze dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 anche la formazione dei piani di recupero in attuazione delle previsioni di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, riguardanti edifici entro i limiti fissati dall'articolo 2, comma 1.

ART. 4.

(Altre prestazioni).

1. Rientrano nella competenza professionale anche dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da altri tecnici abilitati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e immobili in genere, anche ai fini espropriativi e catastali senza limiti dimensionali o di complessità.

ART. 5.

(Norme relative ad altre competenze professionali).

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, contenute nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e in ogni altra disposizione vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di prevenzione incendi, in materia di valutazione di impatto ambientale, in materia ambientale, in materia di inquinamento acustico e in materia di rendimento energetico in edilizia.

ART. 6.

(Norme transitorie).

1. Ai geometri laureati e ai periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 nonché ai geometri

e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione ai rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2 solo dopo aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico in edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.

2. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione ai rispettivi albi professionali inferiore a dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2, comma 1, solo se in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico in edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali di intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni;

b) aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale in materia di costruzione edilizia pubblica o privata in zona sismica della durata di 120 ore, con prova finale, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni;

c) aver frequentato con profitto un corso in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'impatto ambientale attinente all'ingegneria naturalistica, all'inquinamento acustico, alla bioe-

dilizia e alla tutela del paesaggio e dell'ambiente della durata di almeno 120 ore, con prova finale, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.

3. In attesa della frequenza, con esito positivo, dei corsi di aggiornamento di cui ai commi 1 e 2, gli iscritti agli albi dei geometri e geometri laureati e dei periti industriali e periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 mantengono le competenze nel settore edilizio fissate rispettivamente dai regolamenti di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275.

ART. 7.

(Norme per l'accesso all'albo e per la pratica professionale).

1. Il periodo di pratica professionale o di attività tecnica subordinata, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, svolto presso lo studio professionale di un geometra o geometra laureato iscritto all'albo da almeno un quinquennio, ha la durata di un biennio anche quando il praticante venga assunto con contratto collettivo nazionale di lavoro di area professionale tecnica.

2. Agli iscritti ai registri dei praticanti istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75, e della legge 2 febbraio 1990, n. 17, che svolgono un periodo di pratica biennale presso uno studio professionale di geometra, geometra laureato, perito industriale, perito industriale laureato nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore di specializzazione relativo al diploma del praticante, è riconosciuto un compenso, comprensivo di rimborso spese, non inferiore ad euro 5.000 lordi annui oltre alla contribuzione previdenziale. I praticanti devono pertanto

iscriversi alle rispettive casse previdenziali e sono soggetti ad iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3. Gli iscritti ai registri dei praticanti istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75, e della legge 2 febbraio 1990, n. 17, nel corso del biennio di praticantato, ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di geometra, geometra laureato, perito industriale, perito industriale laureato nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, sono tenuti a frequentare con esito positivo un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico in edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.

4. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione alle professioni di geometra, geometra laureato, perito industriale e perito industriale laureato nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, sono disciplinati, per quanto attiene all'edilizia, coerentemente alle competenze professionali definite dall'articolo 2, comma 1.

5. Sono fatte salve le competenze dei geometri, geometri laureati, dei periti industriali, dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.